

VERBALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SENZA FINI DI LUCRO

Il giorno 28 del mese di LUGLIO dell'anno 2026 alle ore 16.30 presso lo studio del Rag. Maurizio Tarricone in Ferrara Corso Isonzo 109, di sono presentati i sigg.:

- TARRICIONE LUCIANO nato a Bari il 14/10/1962 c.f.: TRRNCL62R14A662Z;
- NESOLONA INNA nata in Ucraina il 17/05/1983 c.f.: NSLNNI83E57Z138B;
- soci membri,

1) variazione statuto.

Con l'accordo unanime dei presenti assume la Presidenza della riunione IL Dr. Tarricone Luciano. Il Presidente, dopo aver raccolto l'accordo unanime dei presenti, chiede alla sig.ra Nesolona Inna, che accetta, di fungere da segretario dell'assemblea.

Il Presidente illustra all'assemblea la necessità di modificare il comune della sede dell'Associazione di volontariato e la stesura di un nuovo statuto dell'Associazione.

I presenti informati della richiesta di modifica dello statuto da parte del RUNTS, convengono che ai fini dell'iscrizione nel registro RUNTS si debba operare una modifica dello Statuto e si incarica il Presidente di provvedere a tal fine. La variazione avrà effetto dalla data di odierna.

Lo Statuto composto da numero 34 articoli, di cui si presenta una copia, stabilisce, riassumendo, che l'Associazione non ha scopo di lucro e ha lo scopo di promuovere la gestione di centri di recupero della fauna selvatica, la didattica ambientale, studi e ricerche di selvatici autoctoni e piani di conservazione della fauna selvatica, e che sarà ente del terzo settore con relativa iscrizione al RUNTS.

I presenti costituendo, con votazione palese unanime deliberano le variazioni dello Statuto Sociale di cui all'allegato; la denominazione dell'Associazione rimane invariata cioè "CENTRO DI RECUPERO FAUNA SELVATICA DEL BENVENUTO.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea alle 17.30

Il Presidente



il Segretario



Liquidato € 328,00 Registrato il 14 AGO. 2026
(TRECENTOVENTOTTO) 3
ORIGINALE 575
(Firma su delega del Direttore Provinciale ENRICO M. P. S.

STATUTO
"__DELL'ASSOCIAZIONE
CENTRO RECUPERO FAUNA SELVATICA DEL BENVENUTO

ART.1

(Denominazione e Sede)

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata "**__CENTRO RECUPERO FAUNA SELVATICA DEL BENVENUTO ONLUS**", di seguito denominata "associazione", con sede in Canaro Cap 45034, via **_Benvenuto Tisi n.39**.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "**_CENTRO RECUPERO FAUNA SELVATICA DEL BENVENUTO ETS- Ente del Terzo Settore**".

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, "**se effettuata all'interno del medesimo comune**", ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di **__Rovigo** e di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2

(Scopo e Oggetto Sociale)

2-1 L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui :

Gestione di centri di recupero della fauna selvatica

Studi e ricerche di selvatici autoctoni

Piani di conservazione della fauna selvatica.

2-3 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del codice del terzo settore . Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2-4 L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

2-5 Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art 17 del D.LGS 117/2017.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

2-6. L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART.3

(I Soci)

3-1 L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

3-2 Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3-4 L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo

3-5 Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART. 4

(Criteri di Ammissione ed Esclusione dei Soci)

4-1 L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e impegno statuto e regolamenti

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci entro 60 giorni.

4-2 In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci.

4-3 Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

4-4 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4-5 La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

4-6 L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Tale delibera viene comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4-7 Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

4-8 L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo nel quale la comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che stesso lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi termine minore.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 5

(Doveri e Diritti dei Soci)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

esaminare i libri sociali;

essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

frequentare i locali dell'Associazione;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;

concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non son trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili.

ART. 6

(Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;



3) il Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

7-1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

7-2 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Sono nominati:

Tarricone Luciano Presidente

Nesolona Inna: Vice Presidente

7-3 Deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta, dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

7-4 Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

7-5 L'Assemblea è inoltre convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario, oppure quando venga fatta richiesta da almeno 2 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

7-6 È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

7-7 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9

(Assemblea ordinaria)

- 9-1 L'Assemblea ordinaria:
- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero.
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgere l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione.
- g) delibera su ogni altra materia e sugli altri argomenti iscritti nell'ordine del giorno
- 9-2 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
- 9-3 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- 9-4 Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 3 deleghe.
- E ammesso l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, perché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 9-4 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 10

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 11

(Consiglio Direttivo)

11-1 Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

11-2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) la redazione annuale e presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente solare
- c) la fissazione delle quote associative
- d) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione.
- e) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione
- f) le decisioni inerenti la direzione del personale dipendenti e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione
- g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali
- f) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo
- g) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- g) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati.

11-3 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 2 a 8 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, ivi compresi il Presidente che ne è membro di diritto, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

11-4 in conformità all'art 26 comma 2 D.lgs117/2017, almeno la maggioranza dei membri del consiglio direttivo deve essere costituito da soci dell'Associazione.

11-5 Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

11-6 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti , il Tesoriere ed un Segretario.

A tal proposito viene nominato:

Segretario e Tesoriere: Zanirato Niccolò: C.F ZNRNCL88A20H620Z

Vengono nominati i seguenti componenti:

Merlini Damiano C.F MRLDMN82M08G628R CONSIGLIERE

Todesco Diletta C.F: TDSDTT81D54H620B: SOCIO

Bressan Alice C.F : BRSLCA91S50C980N : SOCIO

Tarricone Caterina C.F TRRCRN02D63D548U: SOCIO

Spagnolli Veronica C.F SPGVNC97M56H612X SOCIO

11-7 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione



11-8 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

11-9 Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

11-10 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

11-11 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

11-12 Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti
- b) per mancata approvazione del bilancio consuntivo
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti, fino al raggiungimento di tale limite, infatti ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine dei non eletti.

10-2 In questi ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

ART. 12

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per morte, per sopravvenuta incapacità o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.13

Segretario e Tesoriere

13-1 Il Segretario, nominato ai sensi dell'art 11 comma 6 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e l'autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

13-2 Il Tesoriere, , nominato ai sensi dell'art 11 comma 6 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al tesoriere spetta

anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca crediti e debiti e l'esercizio di recupero delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

13-3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte per il tempo necessario rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o Vicepresidente.

Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente

ART. 15

(Risorse Economiche)

15-1 Le risorse economiche dell'Associazione per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività sono costituite da:

quote associative;

contributi pubblici e privati;

donazioni e lasciti testamentari;

rendite patrimoniali;

proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 117/2017;

proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 117/2017;

rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017;

ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 16

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di

utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18

(Bilancio)

18-1 I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. L'Organo Amministrativo dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

18-2 Il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, vengono approvati dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

18-5 Il bilancio e i rendiconti dovranno essere depositati entro il 30 giugno ai sensi dell'art 48 del Codice del Terzo settore

ART. 19

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

19-1 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore e a pubblicarlo sul proprio sito internet.

19-2 Se l'Associazione ha entrate superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.



ART. 20

(Le convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 21

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017., solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 22

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

il libro degli associati o aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

22-1 I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

22-2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

22-3 Il socio che prenda visione della documentazione soggiacerà alle disposizioni sulla privacy proprie degli Organi amministrativi.

22-4 la divulgazione senza autorizzazione dei dati o informazioni contenute nella documentazione visionata sarà causa di grave inadempimento agli obblighi statutari e motivo di espulsione.

22-5 L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 23

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ART. 24

(Volontari)

24-1 volontari sono persone che per loro libera scelta, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le loro capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

24-2 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono vietati, in ogni caso rimborsi spese di tipo forfettario.

24-3 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117.

24-4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

24-5 Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell' art.18 del D.lgs 117/2017.

ART. 25

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell' Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 26

(Scioglimento)

26-1 Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli

26-2 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

ART. 27

(Clausola Compromissoria)

27-1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo.

27-2 In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo Incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ART. 28

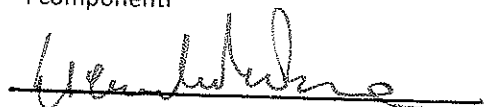
(Disposizioni finali)

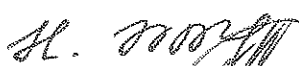
28-1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

28-2 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'associazione che in esso si ponga in contrasto.

Letto firmato e sottoscritto.

I componenti



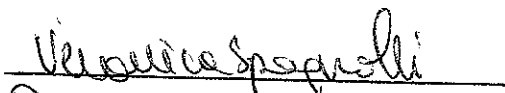
















114 AUG 2026

575 3 2026